



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento comunale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale

Approvato con D.G.C. n. 413 del 27/11/2013
Modificato con D.G.C. n. 295 del 20/07/2016



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta le norme attuative della disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'Amministrazione comunale riconosce il lavoro a tempo parziale come strumento per l'attuazione delle misure di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dell'Amministrazione Comunale, in ottemperanza ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "Regioni - Autonomie Locali" .

Art. 3 - Contingenti di personale a part-time. Esclusioni

1. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il contingente massimo previsto dal CCNL, stabilito nel 25% della dotazione organica complessiva del personale in servizio a tempo pieno di ciascuna categoria giuridica (A,B,B3,C,D,D3).
2. Non è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale per il seguente personale:
 - a) i Dirigenti;
 - b) il responsabile del servizio Protezione Civile;
 - c) i dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa od alta professionalità;
 - d) i responsabili del procedimento di realizzazione di un'opera pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006, fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
 - e) coloro che ricoprono posti appartenenti a profili professionali per i quali la dotazione organica dell'ente sia costituita da una sola unità effettivamente ricoperta alla data di presentazione della domanda, salvo che il posto non sia configurato a tempo parziale nella vigente dotazione organica.
 - f) i dipendenti adibiti a mansioni educative presso gli asili nido comunali.
3. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale non può, per converso, accedere alle posizioni di lavoro indicate nel precedente comma 2.

Art. 4 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro part-time

1. L'Amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale (d'ora in avanti definito "part-time") mediante:
 - a) assunzione o cessione di contratto, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, con le modalità previste dal regolamento



- sull'accesso all'impiego (part-time programmato);
- b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su domanda scritta dei dipendenti interessati (part-time straordinario).
2. Nel caso previsto dalla lettera b), il dipendente che intenda costituire un rapporto di lavoro part-time dovrà farne motivata richiesta scritta, da inoltrare al Dirigente di Area ed al Dirigente responsabile degli uffici di gestione del personale, nella quale specificare:
- a) Dati anagrafici;
 - b) Area e servizio di appartenenza;
 - c) Attuali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
 - d) Le caratteristiche dell'eventuale attività lavorativa, subordinata od autonoma, che si intende praticare a seguito della costituzione del rapporto (nel caso in cui si proponga la costituzione di un rapporto di lavoro con orario pari o inferiore al 50% del debito contrattuale);
 - e) L'articolazione dell'orario o dei periodi della prestazione lavorativa, optando per una delle possibilità del successivo art. 5;
 - f) La data di inizio del rapporto in caso di accoglimento della domanda;
 - g) Motivazioni sommarie della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a diritti soggettivi o condizioni di favore nell'accoglimento della domanda descritte nei successivi commi 6 e 7 ed a quelle relative alla conciliazione fra responsabilità familiari e tempi di lavoro.
3. Il Dirigente responsabile degli uffici di gestione del personale, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, si esprime in merito alla richiesta del dipendente, previa acquisizione di parere motivatamente espresso dal Dirigente dell'Area di assegnazione del dipendente. In caso di irregolarità formali o carenze della domanda, il responsabile del procedimento assegna al dipendente un termine non inferiore a 5 giorni per la regolarizzazione della stessa, che sospende la decorrenza di quello previsto per la pronuncia definitiva; tale termine riprende a decorrere dal sesto giorno ovvero dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
4. La trasformazione del rapporto può essere negata nel caso in cui:
- a) l'attività che il dipendente intende svolgere possa generare un conflitto di interessi con quella svolta presso il Comune;
 - b) tale attività si ponga in concorrenza con esso;
 - c) per esaurimento del contingente di cui all'art. 3 comma 1;
 - d) per motivate esigenze di servizio contenute nel parere vincolante espresso dal dirigente di Area e riportate nella eventuale comunicazione di diniego.
5. Il dipendente è tenuto a comunicare al Comune, entro 15 giorni, il successivo inizio o la variazione della seconda attività lavorativa.
- 6 (abrogato)
- 6-bis. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e'



- trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
- 6-ter: In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
7. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6 della L. n. 170/2010 (famigliari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da DSA) l'eventuale diniego della richiesta di part-time deve essere seguito da un incontro fra le parti, tendente a definire una forma di orario flessibile maggiormente idonea a soddisfare le particolari esigenze di assistenza correlate alla patologia dello studente.
- 7-bis: In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- 7-ter: Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
8. Al dipendente ammesso al part-time al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del part-time potrà essere subordinata a specifiche condizioni o specifici oneri di informazione, oltre che revocata.
9. I dipendenti con rapporto di lavoro a part-time pari o inferiore al 50%, che non abbiano dichiarato, nella domanda, l'attività esterna che intendano svolgere, sono soggetti agli stessi obblighi di esclusività della prestazione lavorativa prevista per i dipendenti con part-time superiore al 50% o con rapporto a tempo pieno. Lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa, a carattere subordinato od autonomo, dovrà essere preventivamente comunicato al Dirigente responsabile dei servizi di gestione del personale, al fine di consentire, sentito il Dirigente di Area, le opportune valutazioni.
10. Il rapporto di lavoro a part-time si costituisce con la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le previsioni del CCNL di comparto.

Art. 5 - Articolazione orario a part-time

1. La durata dell'orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilita in una delle seguenti frazioni percentuali dell'orario d'obbligo: 33,33% - 50% - 58,33% - 66,67% - 75% - 83,33%. Sono fatte salve



- le diverse articolazioni eventualmente contenute nei contratti in essere alla data di adozione del presente regolamento.
2. Le tipologie di articolazione della prestazione di servizio nell'ambito della misura determinata ai sensi del comma 1 possono essere fissate sia con riferimento all'intera settimana lavorativa (part-time orizzontale) sia con riferimento allo svolgimento della prestazione durante alcuni giorni della settimana lavorativa, durante alcuni giorni del mese, ovvero durante determinati periodi dell'anno (part-time verticale), sia con combinazione delle due precedenti modalità (part-time misto).
 3. Nel caso il part-time venga richiesto per svolgere una seconda attività, non potrà superare le 18 ore settimanali (50%).
 4. L'orario di lavoro, nelle sue articolazioni (verticale o orizzontale) deve essere previamente definito in accordo con il Dirigente di area, sentito il responsabile del servizio, contemperando le esigenze di servizio con quelle espresse dal dipendente. La definizione dell'orario deve essere precisata nel contratto di lavoro.
 5. Qualora non si raggiunga l'accordo, non si dà luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Art. 6 - Decorrenze e priorità

1. La decorrenza normale del part-time straordinario è fissata al 1° gennaio, ovvero al 1° luglio di ogni anno. Le domande devono essere presentate rispettivamente entro e non oltre i periodi fra 1° ed il 15 dicembre o fra il 1° ed il 15 giugno.
2. Non sottostanno a tali termini, e possono essere presentate dai dipendenti in qualsiasi momento, le domande di trasformazione presentate dai seguenti soggetti:
 - a) I soggetti descritti nel precedente art. 4 comma 6-bis e 6-ter;
 - b) lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'inabilità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 - c) lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
 - d) lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave;
 - e) lavoratori che siano familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa.
3. In caso di più domande contemporanee per la stessa categoria, che nel loro insieme, se accolte, comportino il superamento del contingente massimo, nella concessione del part-time verranno utilizzati i criteri di precedenza fissati dall'art. 4 c. 12 del CCNL 14-09-2000.



Art. 7 - Conversione o rientro in full-time. Condizioni.

1. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a part-time possono chiedere l'estensione dell'orario o la conversione del rapporto in full-time, decorsi 3 anni dalla data di assunzione. L'Amministrazione può accogliere la domanda sulla base delle previsioni della programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della disciplina vigente in materia di assunzioni.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro già trasformato a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
3. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di rientro, non sussista la copertura finanziaria per la conversione, l'Ente adotta i provvedimenti necessari alla prima scadenza utile. Gli effetti della domanda di rientro decorrono in tal caso dalla esecutività dei provvedimenti di adeguamento degli stanziamenti di bilancio.
4. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle mansioni inerenti lo stesso profilo professionale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il diritto di precedenza può essere fatto valere entro 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione con cui viene programmata l'assunzione.
5. I provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di personale a tempo parziale vengono resi noti, entro 7 giorni dall'adozione, al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nella stessa area dirigenziale e nello stesso profilo professionale. L'Amministrazione prende in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.



INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 - Contingenti di personale a part-time. Esclusioni	2
Art. 4 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro part-time.....	2
Art. 5 - Articolazione orario a part-time	4
Art. 6 - Decorrenze e priorità.....	5
Art. 7 - Conversione o rientro in full-time. Condizioni.....	6